

BGer 8C 814/2011 vom 12. Januar 2012

Bundesgericht, 2012-01-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_814_2011

FR: TF 8C 814/2011 du 12 janvier 2012

IT: TF 8C 814/2011 del 12 gennaio 2012

Regeste

Assicurazione contro gli infortuni | Assicurazione contro gli infortuni

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Tuttavia, se il ricorso è diretto - come in concreto - contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF). In tal caso, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

E. 2.1

Oggetto del contendere è la richiesta della ricorrente a una rendita per superstiti.

E. 2.2

Come rettamente ricordato dall'istanza precedente, primo presupposto dell'erogazione di prestazioni da parte dell'INSAI è l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra l'infortunio e le sue conseguenze (malattia, invalidità, morte). Cause, nel senso della causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato evento non si sarebbe potuto verificare, o si sarebbe verificato in altro modo o in altro tempo. Perché si ammetta il nesso di causalità naturale non occorre che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento unitamente ad altri fattori abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione.

E. 2.3

Nel caso concreto, i primi giudici non hanno ritenuto sufficientemente dimostrato, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante, un nesso causale, anche solo parziale, tra l'infortunio del 10 ottobre 1988 e il decesso del defunto marito della ricorrente. Essi

hanno fondato la propria valutazione principalmente sugli accertamenti compiuti dal dott. S. _____, specialista FMH in chirurgia, e dalla dott.ssa T. _____, specialista FMH in medicina interna, entrambi attivi presso la divisione infortuni dell'INSAI a Lucerna. Questi ultimi hanno avuto modo di esaminare e confrontarsi in dettaglio con la documentazione medica all'inserto, spiegando come il decesso dell'assicurato fosse stato provocato dalla malattia tumorale intestinale con le sue metastasi a livello epatico, patologia che non si trovava in relazione causale con l'infezione da virus dell'epatite B. Preso atto delle conclusioni dei predetti specialisti, l'autorità giudiziaria cantonale, aderendo alla valutazione dell'istituto assicuratore, ha così considerato non essere dato, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, il necessario nesso di causalità (naturale) tra evento infortunistico e decesso del defunto assicurato.

E. 2.4

Dopo attento esame dell'incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie (in particolare il dott. I. _____, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a V. _____, afferma l'esistenza di una relazione di causalità fra l'evento infortunistico e il decesso del defunto assicurato), si debba ritenere maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per conto dell'assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto ai pareri medici interni dell'assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa opinione. Si osservi peraltro che per ampi stralci la ricorrente si limita a riprendere testualmente le considerazioni espresse in sede cantonale nelle osservazioni del 7 ottobre 2011.

E. 3

Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.